

ITER DI CONVERSIONE

20 febbraio 2015 ore 06:00

## Milleproroghe, voluntary disclosure: sanzioni RW senza raddoppio dei termini

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Anna Laura Antognini - Loconte & Partners**

Fa ben sperare l'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, nel testo approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, che mira a risolvere una delle questioni più discusse in tema di voluntary disclosure. Ad oggi la normativa prevede, infatti, che nel caso in cui un Paese black list stipuli entro il 2 marzo 2015 - ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 186/2014 - un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, gli anni accertabili in riferimento alle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW siano comunque raddoppiati.

**Voluntary disclosure** verso un riallineamento normativo. Anche in caso di accordo con Paesi black list, nessun raddoppio dei termini di accertamento per le **sanzioni** relative al **quadro RW**. La legge n. 186/2014 che disciplina la voluntary disclosure, prevede (art. 5-*quinquies*, comma 7) la non applicazione del **raddoppio dei termini** ex art. 12, comma 2-*bis*, D.L. n. 78/2009 nel caso in cui il **Paese black list**, ove siano localizzati gli investimenti e le attività finanziarie oggetto di collaborazione volontaria, stipuli con l'Italia - **entro il 2 marzo 2015** - un **accordo sullo scambio delle informazioni**. Si tratta, in particolare, dei termini ordinari previsti dall'art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973, in materia di **accertamento** delle imposte sui redditi e dall'art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972, in materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Nessun riferimento espresso a tale deroga viene fatto, invece, all'art. 12, comma 2-*ter*, D.L. n. 78/2009, che prevede il raddoppio dei termini di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 472/1997 previsti per la **notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione** delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (art. 4, commi 1-3, D.L. n. 167/1990).

Gli accordi sullo scambio di informazioni sottoscritti con l'Italia, dunque, sterilizzano le previsioni in tema di raddoppio dei termini sulla presunzione di redditività e sull'incremento delle sanzioni sulle imposte mentre, in riferimento alla mancata o incompleta compilazione del quadro RW, nessuna riduzione dei periodi di imposta accertabili è stata, nel dettato normativo, specificatamente prevista.

Ad oggi, dunque, nell'ipotesi di un **Paese black list** che diviene **collaborativo** (per aver firmato l'accordo con l'Italia entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 186/2014), la base di calcolo della sanzione è la stessa prevista per i Paesi white list, ossia del 3% (invece che il 5% fino al 2007 e il 6% dal 2008), ma, vista la mancata espressa indicazione nella norma sulla disclosure della non applicazione dell'art. 12, comma 2-*ter*, D.L. n. 78/2009 (relativo al **raddoppio dei termini** per il **calcolo delle sanzioni sul monitoraggio fiscale**), tale sanzione deve essere applicata per tutte le annualità accertabili che rimangono raddoppiate e dunque 10 (non 5) per un totale della sanzione che può arrivare ad un minimo del 5% (ossia lo 0,5% - derivante dalla riduzione del 3% alla metà e poi a 1/3 in caso di definizione agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/97 - moltiplicato per 10 anni).

Alla luce di questa "discrasia" applicativa, l'emendamento al disegno di legge di conversione del decreto **Milleproroghe** propone pertanto di **riallineare i termini di accertamento** per

l'applicazione delle sanzioni da monitoraggio fiscale a quelli ordinari quinquennali, al fine, se non altro, di rendere sicuramente **più appetibile la procedura** per il rientro dei capitali provenienti dai Paesi black list che abbiano sottoscritto accordi sullo scambio di informazioni con il nostro Paese.

In tal modo l'equiparazione con il trattamento sanzionatorio (e non) riservato ai Paesi white list dalla procedura di emersione, diverrebbe totale, potendo - anche nell'ipotesi in questione - essere contestate le sanzioni dovute per la mancata compilazione del quadro RW solo sino all'anno di imposta 2009 (e non 2004).

Si confida, pertanto, che la conferma dell'emendamento possa essere di impulso verso una ancora più convinta adesione alla procedura di voluntary disclosure che rappresenta, in ogni caso, l'ultima occasione per una emersione agevolata dei capitali illecitamente detenuti all'estero.

Copyright © - Riproduzione riservata